Roma, Via Nazionale 13
Tel. 42954

Statiche

Compagnia "La Vittoria"

"La Vittoria"

COMPAGNIA ANONIMA DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI GENERALI
CAPITALE SOCIALE L. 5.000.000

Sede: ROMA
Direzione ed Amministrazione: CREMONA - Corso UMBERTO I. N. 24

C/C. Postale N. 3/2350
C. P. E. Cremona 14244
C. P. E. Roma

Telefoni: CREMONA 23-51 - 11-00
ROMA 42954

Ramo .....

Ufficio .....

Roma li 10 Novembre 1931

S.E. Avv. Ivanoe Bonomi
Corso Umberto 1° - Palazzo Marignoli
ROMA

CAUSA COLONNA "LA VITTORIA"=

Come d'intesa Le rimettiamo copia di sentenza, copia di comparsa conclusionale, copia di nota d'udienza autorizzata e lettera dell'Avv. Giacinto Cremonesi. -

Con osservanza

GERENZA DI ROMA
Il Gerente

Allegati N° 4

Avv. Giacinto Cremonesi
CORSO VITT. EMANUELE N. 76
Cremona
Telefoni: Studio 16-05 / Abitaz. 16-60

Cremona 5-II-1931

Preg.mo Sig. Gino Capinera

Via Nazionale 12 Roma

COLONNA - LA VENTURA

Il signor Belisario mi ha comunicato quanto Ella scrive in proposito. La causa però non è affidata a Paul , ma bensì all'avv. Frazzi. L'avv. Paul trattò la causa nell'interesse del Colonna stesso contro il Corrieri, ma quella, come Ella sa, fu definita. Poi il Principe Colonna ci citò rifiutandosi non solo di pagare le spese sostenute dalla Compagnia per difenderlo contro il Corrieri, ma pretese altresì di essere rifuso dalla Compagnia dell'intera somma pagata dal esso Colonna al Corrieri. Noi sostenemmo che la Compagnia a l'obbligo di risarcire solo nei limiti del massimale e che dal massimale vanno detratte le spese giudiziali subite dalla Compagnia stessa e che questa corrispose all'avv. Paul. Ella ricorderà che la polizza, che è una delle cecchie, nulla dice intorno alle spese, ma io l'ho dedotto dai principi generali inquantochè le spese sono pur sempre una parte del danno derivante dalla pretesa del terzo. Nella specie poi la somma richiesta dal Corrieri era di gran lunga superiore a quella del massimale e cioè L.80.000 e il Colonna intralciò in tutti i modi la transazione. Ella quindi ha fatto bene, come abbiamo debbo, a rivolgersi all'avvocato indicato e che è persona amica del Colonna, il quale può senz'altro intavolare le pratiche relative. Le allego all'uopo le sentenza perchè

serva di orientamento. Naturalmente Ella dovrà avvertirne l'avv. Frassi dicendogli appena che ha rimesso il compenimento in mano a persona amica del Colonna senza dargli altre spiegazioni, acciocchè l'avv. Frassi, che è un correttissimo amico non s'ingelosisca e non pensi che si voglia tagliar fuori la sua opera legale, la quale del resto in questa causa come nelle altre si limita a funzioni di procuratore. In quanto al ricorso innanzi alla Commissione Centrale dell'Imposte di Ricchezza Mobile, le scriverò fra breve. Entro la settimana ventura Le manderò il ricorso in Cassazione.

Intanto i miei più cordiali saluti

IN NOME DI SUA MAESTA'

Vitterio Emanuele III°

per grazia di Dio e per volontà della Nazipne

RE D' ITALIA

Il Tribunale di Roma- II sezione civile-

Composto dai signori

Cav. Uff. Cictolo Salvatore- presidente

Cav. Cinque Giuseppe giudice

Cav. Cizzi Vincenzo giudice estensore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA!

riservata nella udienza del 29 maggio I93I, nella causa, iscritta al ruolo generale di spedizione sotto il numero 528I del I93K, di prima istanza fra

S.E. IL PRINCIPE DI SONNINO D. PROSPERO COLONNA, senatore del Regno, domiciliato collettivamente presso l'avv/ Umberto Ragozzino al Corso Umberto N.4 che lo rappresenta in giudizio- (procura in calce alla citazione- attore

e

COMPAGNIA ANONIMA DI ASSICURAZIONI GENERALI "LA VITTORIA" rappresentata dal comm. Rolando Montani, domiciliato nell'ufficio della Compagnia in via Nazionale N.I3 rappresentata e difesa dagli avvocati Ottorino Frazzi e Ferdinando Fenicia (procura in calce alla citazione) convenuta

OGGETTO

Pretese risarcimento di danni.

Nella udienza di spedizione i procuratori delle parti presero le seguenti conclusioni:

Il Procuratore dell'attore: Piaccia all'Ill.mo Tribunale I°) Condannare la Compagnia An. d'assicurazioni generali "La Vitteria" a rimborsare al concludente la somma di lire 20.000 garantite dalla polizza N.624 del I2 febbraio I9I5 , e ciò in seguito al sinistro frrificatori l'8 novembre I92I in danno di tal Corrieri Giovanni, ed in base alla sentenza di maggior condanna resa dal Tribunale di Roma l'II-30 aprile I930-

2°) Condannare la medesima compagnia a rivalere il concludente della somma di lire 28.239.60 a titolo di danni, a norma di quanto sopra è detto.

3°) In linea gradata, pronunciando sempre la condanna al rimborso delle lire 20.000 di cui al N.I# delle presenti conclusioni, autorizzare in concludente a provare con testimoni i seguenti capi:

a) che era intervenuto accordo con la Compagnia di procedere in tutti gli atti e difese nel giudizio promossa da Corrieri Giovanni, d'intesa fra l'avvocato xella Compagnia, al quale il Principe avrebbe rilasciato procura per rappresentarlo in giudizio, e l'avv. Federico Comandini, prescelto all'uopo dal Principe.

b) Che la Compagnia non ha mai comunicato nè al detto avvocato nè al principe di sennino la seconda fase del giudizio, e quindi non li ha mai infortati dello espletamento dei mezzi istruttori disposti dal Tribunale

c) Che per tale mancanza di informazioni, non si potettero presentare testi di riprova, nè avere assistenza medico-legale nella perizia.

d) Che il principe aveva invece pronti testimoni, le cui deposizioni avrebbero certo fatto diminuire a meno della metà la condanna pronunciata dal Tribunale.

4°) Condannare la Compagnia agli interessi sulle somme di condanna, dal giorno della citazione fino alla soffisfazione.

5°) Munire la sentenza di clausolaxx di provvisoria esecuzione e condannare la Compagnia alle spese del presente giudizio ed onorari di avvocato.

Chiedendo il rigettox di tutte le vuote eccezioni avversarie.

Il procuratore dellax convenuta.

Piaccia all'Ill.mo Tribunale reietta ogni contraria istanza e azione ed eccezione e fat_ ta salva e riservata ogni più ampia e diversa pretesa ragione e dimostrazione.

Assolvere la convenuta dalle istanze tutte contro di lei proposte dall'attore, spese ed onorari protesteti, ed in via riconvenzionale condannare l'attore al risarcimento dei danni tutti patiti e patiendi dalla convenuta per effetto della condotta colposa te_ nuta dal Principe e nei suoi confronti, col favore delle spese, danni da liquidarsi in separata sede, premessi in quanto occorra l'esperimento testimoniale sui seguenti capi_ toli:

I°) Vero che nel giugno del 1930 gli impiegati della Società, Direttore, ispettori, agenti , insieme con l'avv. Paul iniziarono trattative per un componimento extra giu_ diziale della vertenza di cui è causa , riuscendo ad ottenere la diduzione a L.25.000 delle pretese del comm. Corrieri pel ristoro del danno.

II°) Vero che il comm. Onofri, amministratore del Principe si oppose a che venisse di_ sturbata Sua Eccellenza, dicendo che questi aveva altre volte manifestato il suo risen_ timento verso il Corrieri che l'avrebbe trascinato ad una causa ritenuta una vera spe_ culazione.

III°) Vero che l'avv. Paul , insistette più volte presso l'avv. Comandini Umberto per_ chè xxxixxxxx avesse a convincere il Principe di addivenire alla sopra accennata tran_ sazione.

Previo rendiconto tra le parti delle spese sostenute dalla Compagnia in dipendenza del_ la causa/

FATTO

Con atto del I4 aprile I93I S.E. Il Principe di Sennino D. Prospero Colonna, conveniva in giudizio davanti a questo Tribunale la Compagnia an. di assicurazioni generali "La Vittoria. Esponeva che con polizza di assicurazione del I2 febbraio I9I5 , sempre tacitamente rinnovata, aveva assicurato colla Compagnia intimata le sue automobili per la responsabilità civile verso i terzi.

Che l'8 novembre I93I dal Giovanni Corrieri lamentò di aver subito un danno per investi_ mento da parte di una delle automobili di esso istante.

L'incidente venne regolarmente denunciato alla Compagnia assicuratrice, e quando, in seguito, il Corrieri intentò giudizio per risarcimento dei danni, esso istante, in con_ fermità di una clausola di polizza, rilasciò apposita procura ad un avvocato di fiducia dela Compagnia per la trattazione del giudizio. Il Corrieri però aveva richiesto una somma superiore a quella coperta di assicurazione ed era perciò necessario che esso i& stante venisse tenuto al corrente delle fasi del giudizio per la tutela dei proprix in_ teressi.

Infatti in sulle prime gli vennero comunicate le difese; ma in seguito nulla più gli si disse e nei primi del decorso anno ebbe sentore che erano statinesperiti due importan_ ti mezzi istruttori; senza che gliene fosse dato preavviso alcuno, e quindi senza che potesse essere in grado di far sentire i propri testimoni a riprova. Di cio formalmen_ te si dolse e dichiarò alla Compagnia che le conseguenze della lite sarebbero ricadute tutte su di Lei. Il corrieri ottenne sentenza di condanna per la somma di L.47.743.30, oltre le spese ed onorari di causa, e procedette ad atti esecutivi, per cui esso istan_ te fu costretto a transigere, dopo aver informata la Compagnia, col pagamento di lire 48.239.60.

Invano sollecitò la Compagnia del rimborso; epperò chiedeva che, con sentenza muni_ ta di clausola stessa venisse condannata a rivalerlo dell'intera somma di L.48.239.60, sborsata, di cui L. 20.000 in virtù del contratto di assicurazione ed il resto a tito_ lo di danni. Chiedeva pure gli interessi relativi ed il favore delle spese edonorari? Costituitesi le parti, nella udienza di spedizione i rispettivi procuratori concludeva_ no nel modo sopra trascritto.

DIRITTO

I contestanti assunti dalle parti possono in tal modo riassumersi;
Il Principe D. Prospero Colonna sostiene che l'esito del giudizio proposto dal Corrieri sia dovuto a colpa della società, che non ebbe cura di darne volta per volta notizia, perp mettere in grado esso Principe di fare sentire nella prova orale disposta i prepri testimoni in riprova, da ciò la condanna, le cui conseguenze pretende che vengano messe tutte a carico della Società. La Compagnia di assicurazione a sua volta sostiene:
I°) Che le spese da lei erogate pel giudizio debbano essere imputate e detratte dalla somma di lire 20.000 assicurata.
2°) Che il Principe sarebbe in colpa per non aver voluto, prendere in considerazione una proposta di transazione a cui il Corrieri avrebbe accedute per la liquidazionedei danni sulla base di lire venticinquemila, per il che in ogni modo dovrebbe per lo meno a tal titolo venir tenuto a rimbersare le spese. In aggiunta ed in via riconvenzionale propone una azione di danni pel discredito che le sarebbe derivato da una diffida a lei intimata dal Principe il 4 gennaio 1930, dopo l'esito del giudizio del Corrieri.
Tali proposizioni il Collegio ravvisa tutte infondate.
Nella polizza di assicurazione vi è clausola che dice "La Compagnia sarà discaricata di ogni garanzia nel caso di accettazione e riconoscimento di responsabiliyà da parte dello assicurato, e nel caso di transazione con i terzi, avendo essa sola il diritto di tran_ sigere e la esclusività per la direzione delle cause, per le quali l'assicurato rilascerà apposite procure."
In virtù di tale clausola il Principe D. Prospero Colonna ha rilasciato la procura all'avvocato della compagnia assicuratrice, che ha ravvisato la eppertunità di contestare la responsabilità del sinistro. La somma richiesta dal Corrieri a titolo di danni per l'investimento patito, ascendeva a lire 80.000; e, se per tale fatto il Principe era innegabilmente interessato alle sorti della causa, doveva essere sua cura precipua di seguire le fasi con diligente premura.
La circostanza che il Principe chiede di provare sul; precorso accordo che l'avvocato della causa, nominato dalla Compagnia, dovesse procedere d'intesa coll'avvocato di fiducia del Principe, non conduce alle conseguenze che questi pretende.
Procedere d'intesa significa scambiarsi le idee, e, nel caso in esame, al fine di meglio avvisare alla condotta da tenere pel comune interesse.
Ma se il Principe è rimasto supinamente passivo; se non si è affatto preoccupato di chie_

dere conto della causa, di cui aveva anche facile modo di seguirne il cammino, deve im_
putare a se stesso se quei mezzi di difesa , che egli assume avesse a valido sostegno,
non sono stati messi a profitto per far volgere in senso più favorevole l'andamento del_
la causa. La prova per testimoni dedotta e su tali circostanze e sulla mancanza di in_
formazioni sullo svolgimento del giudizio non può quindi essere ammessa, nnon potendo
in alcun modo influenzare la domanda di danni, che si appalesa infondata e deve venire
respinta. Ne consegue che il Principe ha diritto al solo rimborso della somma assicura_
ta in L.20.000-

Ma a torto la Compagnia di assicurazione, pretende da tale sòmma detrarre tutte le spese
da lei erogate pel giudizio vertito col Corrieri.

A tenore della polizza l'assicurazione copriva la responsabilità civile verso i terzi
per danni ad essi prodotti con vetture automobili in circolazione. Le spese di giudizio
hanno invece la loro causa nella controversia insorta sull'ammontare dei danni; confu_
sione tra questi e quelle non èc consentita.

La Compagnia per clausola espressa ha riservato a sè il diritto di transigere col dan_
neggiato, sotto pena di esonero da ogni garanzia; il giudizio è quindi seguito pel di_
sconoscimento da lei opposto alla pretesa del Corrieri. Le spese sono la conseguenza
di tale disconoscimento e devono cadere a suo carico, anche se in parte od in tutto pos_
sano aver giovato all'assicurato, in quanto hanno avuto origine e causa nella volontà
e nel fine che, per suo tornaconto la Compagnia perseguiva.

I richiami che il difensore della stessa fa ad autorevoli interpreti sono fuori di pro_
posito. Questi trattano la questione sotto un profilo diverso; prospettano il quesito
se, nin già l'assicuratore, ma l'assicurata resiste di propria volontà alle pretese del
danneggiato, rimasto soccombente e condannato alle spese, le quali però non siano ripe_
tibili per insolvenza del medesimo.

A tal quesito rispondono che l'assicurato abbia diritto di ripetere le spese dell'assi_
curatore, in quanto facenti parte del danno, contro cui l'assicurato aveva creduto pro_
munirsi col beneficio della assicurazione.

E per vero, se questa garantisce la responsabilità divile verso i terzi, è razionale e
giuridico che la garanzia copra anche le spese resesi necessarie per l'esonero dalla
responsabilità, della quale l'assicurato aveva diritto di venir rilevato dall'assicura_
tore.

L'obbligo in questo di presentare la garanzia convenuta, è stato ben detto che sorge
nel momento stesso della pretesa del terzo e le spese per resistere a tale pretesa so_
no una conseguenza diretta dell'obbligo dell'assicuratore e quindi rientrano nell'obbli_

go stesso.

Diverse è invece il case in esame; ed una ripreva che nella somma assicurata, alla stregua del contratto, non siano da comprendersi le spese di causa, la si ha nel fatto che i nuovi meduli la Compagnia ha ravvisata la necessità di includere una clausola, nel senso da lei sostenuto, imponendole una convenzione espressa, agli assicurati.

Infondata è altresì l'altra tesi della difesa della Compagnia prospettata, consistente nell'assunto che le spese devrebbero ricadere nel Principe per non avere accedute alla transazione ricordata col Corrieri per la liquidazione dei danni nella somma di lire 25.000-

Il Principe non aveva un tale obbligo e quindi non assurge a colpa il diniego, mentre la Compagnia aveva facile modo di,liberarsi da ogni rischio a sue carico, effrendo le L.20.000 da lei dovute in virtù del contratto di assicurazione.

Se ciò fosse avvenuto, la Compagnia si sarebbe liberata ed era a discrezione del Principe il continuare o meno per suo conto la causa.

Ma non tutte le spese si è detto sono a carico della convenuta.

Dopo la sentenza di condanna per pagamento in favore del Corrieri della somma di L.47.743.3I , il principe con diffida 4 giugno I930 invitò la Compagnia "La Vittoria" a proporre gravame. Soggiungeva bensì la diffida "a rischio e pericolo"di essa Compagnia; ma con una contro diffida questa replicava che avrebbe dato mandato al proprio legale di gravare la sentenza di appello, rilevando che però declinata "ogni e qualsiasi responsabilità e giudizio circa la fondatezza e la oppertunità del gravame."

Le due diffide non sono state prodotte , ma tra le parti risultano pacifiche, che il Principe con lettera del I5 giugno, diretta alla Compagnia, fa espresso- riferimento alla contrediffida.

Le spese del giudizio di appello sono state quindi da lui provocate e la Compagnia ha diritto di detrarre dalle L.20.000 dovute, previa giustificazione delle varie partite.

La convenuta in tal senso va perciò condannata , poste che dalle parti non si precisano le distinte partite di spese.

Da rigettarsi èsanche la domanda di danni proposta in via generica dalla Compagnia convenuta. Si dice che sarebbe a questa derivate un discredito per la diffida intimatale dal Principe,kin quanto si sarebbe fatto credre che la stessa avrebbe mancato ai propri impegni verso la responsabilità del Principe stesso. Ora, lasciando da parte la sensibilità , che viene messa in essere e che potrebbe apparire esagerata in presenza della resistenza che la stessa Compagnia oppone nella causa in esame; ex trascurando dal

considerare altresì se possa essere apportatrice di danno la suscettibilità della convenuta; basta rilevare soltanto che un'azione per danni non può scaturire che da unnatto illegittimo.

La diffida del Principe non assurge a tale curattere e manca quindi la base del sostegno dell'azione. Le spese si ravvisa compansarle, in considerazione della reciproca parziale soccombenza delle parti. e la emananda sentenza può venir munita di clausola, date l'indole commerciale della causa (art. 409; Cod. Comm).

PER QUESTI MOTIVI

IL TRIBUNALE

Sentiti i procuratori delle parti e disattesa ogni diversa istanza, eccezione e difesa. Sulla domanda proposta con atto del I4 aprile I93I da S?E. D. Prospero Colonna, Principe di Sonnino, contro la Compagnia Anonima assicurazioni generale "La Vittoria"in persona di che sopra, l'accoglie per quanto di ragione e per l'effetto condanna questa ultima al pagamento in favore del primo della somma di lire ventimila- in rimborso danni pagati al sig/ Giovanni Corrieri, giusta contratto di assicurazione tra le parti in vigore- detratte le spese erogate per il giudizio di appello avverso alla sentenza resa da questo Tribunale l'II-30 aprile I930 tra il Principe Colonna ed il Corrieri previa giustificazione delle rispettive partite; R

Rigetta nel reste la domanda medesima, sbcceme infondata e rigetta per eguale motivo la domanda di danni proposta in via riconvenzionale dalla Compagnia convenuta.

Dichiara compensate tra le parti le spese. Munisce la presente di clausola di esecuzione provvisoria monostante gravame e senza cauzione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della II sezione il I8 giugno I93I IX ed estesa dal sig. Gizzi.

F.to Cictola- Cinque- Gizzi estensore

Il Cancelliere F.to Panissidi

Pubblicata dal sottoscritto nei modi di legge alla udienza dell'8 luglio I93I anno IX

Il Cancelliere F.to Panissidi

Registrato a Roma il I6 luglio I93I anno IX- vol.I2I N.774 atti giudiziari esatte lire centoventi e cent. 50 da Ragozzino-

Il procuratore superiore F.to Pugno

Comandiamo a tittu

16 novembre 1931

Ecc. ma Capinera,

Data l'urgenza di saggiare le disposizioni di S. E. il Principe Colonna ho oggi stesso conferito con lui ~~per~~ circa la possibilità di transigere la nota vertenza. Ho trovato il Principe fermo nelle sue posizioni e tutt'altro che inclinato a venire incontro ad un'amichevole intesa. ~~Egli lascia~~ Soltanto attraverso al suo avvocato Ragazzini si potrebbero ~~per ora~~ riprendere le conversazioni.

Dato ciò io consiglierei di presentare la comparsa, ~~salvo~~ ~~altri~~ e di attenderne l'effetto.

Intanto - aderendo al desiderio dell'avv. Cremonesi - restituisco le copie della comparsa e delle note aggiunte.

Per sua norma io lascio Roma questa notte per ritornare ~~venerdì~~ la notte di venerdì con molti ossequi

Roma, 3 dicembre 1915

Egregio Capitano,

Ho presa visione della comparsa nella causa della Compagnia contro il Principe Colonna, e le restituisco la comparsa stessa.

Per il ricorso in Cassazione Salvati - Cardellini - La Vittoria, che dovrà discutersi il 21 ~~dicembre~~ del corrente mese alla Sezione Terza della Cassazione, io accetto ben volentieri di discuterlo di solito l'onorario per la discussione si aggira da un minimo di cinquecento lire ad un massimo di mille, secondo l'importanza e la complessità del ricorso. Veda Lei di fissarlo come crede opportuno.

Bisognerà per altro che io sia munito di mandato e che il mandato mi giunga presto per poter [illegible]

prendere visione ~~dell'~~ del fascicolo presso la Procura Generale, e far copiare in carta libera il ricorso ~~nelle~~ nel numero di copie necessarie, se a ciò non si è già provveduto.

Se potrà riavere gli atti dall'avvocato che il Cremonesi le ha indicato (come è detto nella lettera che le restituisco) sarà facilitato il mio compito.

Con i migliori saluti

Roma, 15 dicem. 1931

Egregio Capinera,

Ho esaminato il ricorso contro la Sentenza della Corte d'Appello di Roma 5 maggio 1931 che ho pure esaminata, e che restituisco. Il ricorso va bene. ~~Mi pare~~ Credo forse opportuno, se l'avversario presenterà controricorso, riassumere brevemente in una brevissima memoria da presentarsi cinque giorni avanti la discussione il punto sostanziale del ricorso che, ~~credo~~ ~~a~~ a mio vedere, è sopratutto nel N. 1 del primo mezzo.

Per il mandato basta la solita formula ~~dare~~ a mandato di sottoscrivere, presentare, e discutere il ricorso in Cassazione ecc. ecc. Si potrebbe dar mandato all'avv. Cremonesi e a me, perchè congiuntamente o da soli presentino, discutino ecc. Il ricorso potrebbe così domiciliarsi in Roma, Piazza della Libertà 4 presso lo studio del sottoscritto. Badi che lo schema di ricorso va subito rimandato a Cremona.

Come credo di averlo detto col 1° gennaio porterò lo studio in casa, piazza della Libertà. Con segni

"La Vittoria,,
COMPAGNIA ANONIMA DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI GENERALI
CAPITALE SOCIALE L. 5.000.000

Sede: ROMA
Direzione ed Amministrazione: CREMONA - Corso UMBERTO I. N. 24

C/C. Postale N. 3/2350
C. P. E. Cremona 14244
C. P. E. Roma

ROMA
Via Nazionale, 13 - tel. 42954

Ramo

Ufficio

Telefoni: CREMONA 23-61 - 11-00
ROMA 42954

Roma li 18 Dicembre 1931

A S.E. On.le Avv. Ivanoe Bonomi

Corso Umberto N°184

ROMA

P. Retardi

Ci pregiamo compiegarLe mandato speciale per discutere Ricorso in Cassazione Salvati-"LA VITTORIA". - All'uopo il ns/ Ufficio Legale comunica che in assenza dell'On.le Moretti il mandato è stato fatto dai Condirettori Petrolati & Montani, autorizzati dal Consiglio di Amm.ne il 31 Ottobre 1930 e che farà eseguire anche l'strattoto di questa delibera. -

Pertanto il mandato compiegato Le potrà dare modo di discutere; ed altresì domani sabato, di esaminare il fascicolo presso la Cancelleria della Corte di Cassazione. -

Domani ci dicono che spediranno il ricorso in Cassazione per la vertenza Rossi - D'Ubaldo. -

Con perfetta osservanza

GERENZA DI ROMA
Il Gerente

Allegati N° 1

Scrivere sempre in foglio separato per ogni Ufficio.
Indirizzare lettere e telegrammi: Casella 59 - Cremona.

14

Biondi Fraggi
Cremonesi

Levi
Levi O

Biondi
rel.

Padiglia
Biondi
Lacava
Trotti
Gorza
Macedonia
Cervino

L.10

AUMENTO 1930

N. 6997 : 1851 Di Repertorio

Mandato speciale per dipendere Ricorso in Cassazione

Vittorio Emanuele III

per grazia di Dio e volontà della Nazione

Re D'Italia

Cremona nella Casa in Corso Umberto I N. 13.

Oggi 17 diciasette dicembre 1931 Mille novecento Trentuno anno X

Avanti di me Dott. Attilio Barbieri Notaio in Cremona - Distretto Notarile di Cremona - senza assistenza di testimoni avendovi i Signori Comparenti col mio assenso e di pieno accordo rinunziati, si sono personalmente costituiti i Signori

Montani Geometra Belisario di Comm. Rolando nato a Parma domiciliato in Cremona

Petrolati Rag. Alfredo fu Girolamo nato a Nizza domiciliato a Cremona i quali dichiarano d'intervenire al presente atto nelle loro qualità di Direttori Generali del Gruppo cremonese di assicurazioni e così della

"La Vittoria" Compagnia Anonima
d'Assicurazioni e Riassicurazioni Generali
con sede in Roma, sede Amministrati-
va in Trieste, risultante dalla fu-
sione della Compagnia An. La Vittoria
colla Compagnia Anonima Cremonese
contro i Danni per atto a mio rogito
in data 25 settembre 1929 N. 6538 di
N 7661 di Rep., in nome ed interesse
esclusivo di detta Società - e giusta
deliberazione del Consiglio d'Ammi-
nistrazione in data 31 ottobre 1930 porta-
te nomina di Direttori suddetti in rap-
presentanza della Società.

Comparenti della cui personale identità
qualifica e capacità giuridica sono
io certo i quali in nome rappresenta
tivo come sopra nominato e costi-
tuiscono a loro procuratore l'Ill-
mo Onorevole avv. Franco Bonomi
di Roma conferendogli ogni più am-
pia facoltà - acciocchè - in nome e vece
dei loro Mandanti e nell'interesse della
"La Vittoria" Comp. An. suddetta
disciolta presso la R. Corte di Cassa-

Sezione in Roma il controricorso presentato dalla "La Vittoria" suddetta in data 14 agosto 1931 avverso al ricorso di Alfredo Salviati in data 23 giugno 1931 tendente a ottenere l'annullamento della sentenza della Corte d'Appello di Roma sezione prima in data 12 gennaio - 12 febbraio 1931 resa fra le suddette Parti.

Rappresenti la società "La Vittoria" nella udienza d'Camera del 21 dicembre 1931 fissata al fine di cui sopra o in quelle udienze che fossero fissate in seguito, fino alla finale esecuzione della causa, in unione, ove fosse necessario, all'avv. Giacinto Cremonesi già nominato procuratore avvocato ad hoc nella delega in calce allo stesso controricorso.

Con promessa di piena ratifica -

Letto da me notaio questo atto ai signori Comparenti vennero da essi approvato e da conferma me

Boll. L. 15.10
Pret. " 4
Onor. " 12
Chot. " 3
Rep. " 5
Eg. " 7
L. 46

co sottoscritto —

L'atto, scritto da altri sotto la ininterrotta mia direzione occupa un foglio da L. 15 per facciate tre e sei linee della presente —

Alfredo Petrolati

Dott. Attilio Barbieri
Notaio

MARCA DA BOLLO
CENT. DIECI

CONCESSIONI GOVERNATIVE
ATTI AMMINISTRATIVI
LIRE TRE

R. PRETURA UNICA CREMONA

SI LEGALIZZA LA FIRMA DEL SIG.

Dott. ATTILIO BARBIERI NOTAIO in CREMONA

Cremona 17 Dicembre 1931 Anno X

Il Cancelliere Del
Luigi Frosi

"La Vittoria"

COMPAGNIA ANONIMA DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI GENERALI
CAPITALE SOCIALE L. 5.000.000

Sede: **ROMA**

Direzione ed Amministrazione: **CREMONA** - Corso UMBERTO I. N. 24

"LA VITTORIA" COMP. AN. DI ASS. E RIASS. GENERALI — UFFICIO STRAORDINARIO DEL BOLLO — MILANO

C/C. Postale N. 3/2356
C. P. E. Cremona 14244
C. P. E. Roma

Ramo .....

Ufficio .....

ROMA
Via Nazionale, 13 - tel. 42954

Roma li 21 Dicembre 1931

A S.E. On.le Avv. Ivanoe Bonomi

Corso Umberto I N° 184

R O M A

SALVATI- CARDELLINI - "LA VITTORIA" =

Compieghiamo la delibera di autorizzazione del Consiglio a farsi rappresentare dai Sigg. Petrolati & Montani. - Se non servirà per la causa sopra indicata servirà per il ricorso con la Rossi. - Sarà bene però che Ella la legga poichè sem= bra che la seconda parte sia un po' in contradizione con la prima ed in ogni modo sia mal redatta. - In questo caso fare= mo rifare il documento riproducendo solo la prima parte con la circolare ed amettendo il resto. -

Con perfetta osservanza

GERENZA DI ROMA
Il Gerente

Allegati N° 1 delibera

Scrivere sempre in foglio separato per ogni Ufficio.
Indirizzare lettere e telegrammi: *Casella 59 - Cremona.*

Telefoni: CREMONA 23-51 - 11-00 ROMA 42954

"La Vittoria"
COMPAGNIA ANONIMA DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI GENERALI
CAPITALE SOCIALE L. 5.000.000

Sede: ROMA
Direzione ed Amministrazione: CREMONA - Corso UMBERTO I. N. 24

C/C. Postale N. 3/2356
C. P. E. Cremona 14244
C. P. E. Roma

Telefoni: CREMONA 23-51 - 11-00
ROMA 42954

Ramo .....

Ufficio .....

Roma li 21 Dicembre 1931

Eccellenza,

Ho avuto la Sua lettera di ieri. - Sta bene per la SALVATI - CARDELLINI perchè anche l'Avv. Cremonesi prevedeva la difficoltà di arrivare in tempo. - Quindi la delibera del Consiglio che Le compiego deve intendersi per il ricorso ROSSI - D'UBALDO. -

Le prego gradire i miei ossequi

S.E. l'On.le Avv. Ivanoe Bonomi
Piazza della Libertà 4
C I T T A'

Scrivere sempre in foglio separato per ogni Ufficio.
Indirizzare lettere e telegrammi: Casella 59 - Cremona.

Lite Colonna - Corriere

Sentenza Tribunale Roma condannava Colonna a pagare al Corriere £ 47.743,31 oltre le spese di lite (30 aprile 1930)
(domanda Corriere £ 80. mila)
Difesa efficace avv. Paul in contatto con l'avv. del Principe, Commendatore

Il Principe 4 giugno 1930 diffida la Società ad appellare
La Società notifica una controdiffida per ricapitolare i fatti e concludere per ... " gravare di appello la sentenza declinando però ogni e qualsiasi responsabilità il tutto nei limiti del contratto ... salvo rendiconto di spese. "

L'appello si è svolto sotto gli occhi del Commendatore ma nelle more del giudizio il Principe ha transatto col pagamento di £ 48.234

Roma, 9 gennaio 1932

Egregio Capinera,

Può ~~avvertire~~ far sapere all'avv. Cremonesi:

1° L'esito del ricorso Salvati-Cardellini contro la "Vittoria" non è ancora noto perchè gli uscieri non si sono informati in fine di seduta. Però nell'udienza pubblica il P. M. ha proposto il rigetto del ricorso ed è quindi più che probabile che il rigetto sia stato deciso.

2° Pel ricorso della "Vittoria" contro la sig. Maria Rossi in Gibelli attendo il fascicolo per depositarlo entro il 20 gennaio. Sarà bene siano già pronte le ~~due~~ copie in carta libera (almeno due) della sentenza impugnata e del ricorso (di questo possibilmente nove copie).

Con cordiali saluti

giovedì 9 [illegible]

ore 16 1/2 (Pardini e [illegible]

Ricev. Pardini

Cremonesi

Dr. Giacinto Cremonesi
Corso Umberto I., 11
Cremona

Telefoni Studio: 16-06
Abitaz.: 13-60

Cremona 10-6-1932

Caro Bonomi,

debbo darti una piccola noia, ma spero che tu sempre gentile e cortese, mi perdonerai. Un tal Palanca Edoardo quale padre e legale rappresentante del proprio figlio, in data 28 marzo 1932 inoltrava reclamo alla intendenza di Finanza di Cremona perchè fosse concessa esenzione al proprio figlio dal pagamento della tassa di successione a sensi del R.D. 30 aprile 1930 N.431 allegando che la madre alla cui successione il figlio era chiamato aveva subito un aborto come da attestazione medica. Trattandosi di aborto non si era fatta denuncia di nascita allo stato civile a sensi del codice. Il Fisco anzitutto eccepito che non si doveva ritenere esservi stato un nato perchè non vi era denuncia di paternità ed in secondo luogo che non si poteva considerare l'aborto agli effetti della esenzione accordata dal citato decreto nel caso dei genitori aventi due o più figli ostandovi l'art. 724 N. 2 codd.Civ.. Secondo me il Fisco è in grande errore, applicando alla predetta norma le regole del codice civile le quali disciplinano la capacità di succedere. Non si tratta nel caso di stabilire se vi è luogo a successione, ma soltanto se vi è luogo ad una esenzione di tassa per le ragioni enunciate nella relazione accompagnatoria di decreto che assegnavano alla predetta legge uno scopo demografico. [illegible] relazione al sopra citato decreto di-

ce appunto che il beneficio deve essere risentito da quei nuclei famigliari che indirizzano la loro azione verso i fini supremi cui tendono i diuturni sforzi sulla protezione della Nazione nella sua base naturale e demografica. Ecco perchè le esenzione che prima era totale, è stata, come dice il decreto, ristretta ad una cerchia meno ampia per differenziare le famiglie ove si sono avuti complessivamente compresi i premorti, almeno due figli. Seguendo il ragionamento della Finanza si dovrebbe concludere che se all'epoca della morte del de cuius che ebbe già due figli, ~~qualcuno~~ uno di questi sia morto prima, senza lasciar discendenti, non vi sarebbe più luogo ad esenzione a favore del figlio rimasto. Il che sarebbe assurdo appunto perchè la legge non guarda fa dipendere il beneficio dal risultato.....utile dei due concepimenti, ciò che sarebbe troppo eccessivo, ma considera l'intento e la condotta demografica del nucleo famigliare. Il ~~mi~~ Balanca ha pochi mezzi e quindi sarebbe per lui di grande giovamento una risoluzione favorevole. La questione però è di massima e vi sono altri casi, compreso quello di un mio congiunto che attendono l'esito e cioè il pronunciamento del Ministero, interpellato del suo parere, dall'Intendenza di Finanza la quale non deciderà del ricorso se non dopo il parere del ministero delle Finanze. Ti sarò gratissimo del tuo interessamento che consisterà naturalmente nello esporre le buone ragioni sopra viste arricchendole magari con nuovi argomenti. Avrei caro che tu comunicassi alla gerenza della società la Vittoria se hai potuto interessarti delle note cause Pantanella e Banchetti.

Cordialissimi ed affettuosi saluti miei e della mia Signora

Avv. Giacinto Cremonesi
Corso Umberto I, 11
Cremona

Telefoni { Studio: 16-06
Abitaz.: 13-60

Cremona 17-6-1932

Caro Bonomi,

RICORSO PALANCA - nel mentre ti ringrazio per l'interessamento nelle cause Rossi e Sanchetti, ti compiego le motivazioni di altro ricorso similare a quello del Palanca per l'esenzione dalla tassa di successione Gli argomenti si possono così riassumere: l'art.2 del R.D. 30 aprile 1930 è informato non a criteri fiscali ma a criteri sociali e demografici. Si tratta di favorire, come è detto nella relazione, i nuclei famigliari che diano prova di uniformarsi all'indirizzo demografico. La esenzione che è un beneficio non viene fatta dipendere dalla esistenza di due figli al momento dell'apertura della successione, tanto è vero che la legge, agli effetti dell'esenzione, calcola anche i figli premorti. Evidentemente ciò che interesse è che il nucleo famigliare abbia dato prova di voler contribuire alla difesa della razza, la quale prova è data dal concepimento. Vano è quindi ricorrere ai principi della successione che rispondono ad una diversa ratio. In quelli il soggetto della disposizione è il nato vivo e vitale; nel decreto 30 aprile 1930 il soggetto è il nucleo famigliare, al beneficio del quale mira la legge. D'altra parte il predetto decreto non solo prescinde dalla legge di successione, ma dispone anche in modo contrario ad esso, ammettendo a concorrere in egual grado al beneficio i figli naturali, ed escludendo invece gli adottivi. Sarebbe poi ben strano che un beneficio si risolvesse in una delusione e che una mamma privata del suo frutto per una dolorosa fatalità dovesse anche vedersi esclusa dal beneficio insieme con l'altro figlio malgrado la sua condot_

ta conforme al principio stabilito dalla legge.
Oltre agli argomenti da me esposti la tua coltura e la tua mente te ne suggeriranno altri migliori

Saluti cordiali

ASSR

motivo addotto dal sig. Procuratore, vien ricavato dallo art. 724 del cod. Civ. il quale dichiara incapaci di succe_ dere coloro che non sono nati vitali. Il ricorso all'art.724 viene fatto in base ad interpretazione analogica, che è quan_ to dire in base ai principi generali di diritto richiama_ ti dall'art. 4 delle preleggi, in forma pleonastica. Si trat_ ta quindi di stabilire se l'art. 724 del Codice Civile deb_ ba ritenersi sussunto dall'art.2 del citato decreto 30 a_ prile 1930. Ora noi sappiamo che l'art. 724 si occupa della capacità a succedere nelle due ipotesi- già contemplate dal diritto romano- del concepito, del nato morto o non vitale riservando l'eredità a favore del primo, per il tempo in cui diverrà uomo o persona capace di possedere proprietà e cre_ diti e di essere gravata di debiti, e, naturalmente, negan_ do al secondo la possibilità giuridica di succedere. non po_ tendo succedere nei diritti chi non ha la possibilità fisi- ca di acquisirli. Soggetti dell'art. 724 sono quindi il con_ cetto ed il nato morto, ai quali viene ~~xxxxxxx~~ riconosciu_ to o misconosciuto il potere giuridico di far propria un ere_ dità. L'art. 724 non presente quindi pertanto alcun addentel_ lato con l'art. 2 del citato decreto nè per l'oggetto nè pei soggetti della disposizione. Quanto alla diversità dell'og_ getto essa è visibile ad occhio nudo: qui la concessione di un beneficio fiscale, là l'attribuzione di un potere di ac_ quisire diritti ed oneri. Soggetto dell'art. 724 è il cone

cetto ed il nato morto: soggetti dell'art. 3 del citato de_
creto è il nucleo famigliare. Ed è qui che si palesa mani_
festa l'assurdità di una applicazione analogica. Già anzi-
tutto con l'accomunare nello stesso beneficio i figli legit_
timi e quelli naturali sia pure legalmente riconosciuti e
con l'escludere dalla successione i figli adottivi, l'art.
3 del citato decreto si estrania completamente dalle norme
vigenti in tema di successione. La disposizione riguarda
i soli effetti della esenzione dal Tributo (si dice espli_
citamente nell'art. 3); è naturale che i criteri adottati
sieno diversi da quelli seguiti in tema di successione. Si
tratta, come dice la relazione ministeriale accompagnatoria,
di incitare la famiglia a non rimanere quasi fine a sè stes_
sa, ma a continuare con forti radici la vita della Nazione
per gli altissimi fini della continuazione e della difesa
della razza. Ma questi fini, si rileva nella relazione, so_
lo in piccolissima parte la famiglia raggiunge quando rima_
ne circoscritta ad un solo virgulto, ad un solo figlio, in
quanto la minima parte aderisce alle esigente demografiche
della Nazione. E' supremo interesse dello Stato che la di_
scendenza non sia ristretta al un figlio solo, nel qual ca_
so si ha nei riflessi della popolazione un grave fenomeno
regressivo. E più sopra " Il governo Nazionale,, non ha mu_
tato affatto il criterio basilare dell'ordinamento dato al_
la tassa sulle successioni con la riforma del 1923, ma ha

inteso soltanto di rivedere la applicazione del privilegio, onde il beneficio abbia ad essere riserntito prevalentemente soltanto da quei nuclei famigliari che pim indirizzano la lofo azione verso i fini supremi cui tendono i diuturni sfor_ zi sulla protezione della Nazione nella sua base naturale demografica." Il beneficio è quindi accordato o negato non all'individuo in sè e per sè considerato -vivente o soltan_ to concetto- ma al nucleo famigliare soggetto della dispo_ sizione titolare del beneficio, in ultima analisi titolare del premio per aver dimostrato di cooperare agli altissimi fini della continuazione e della difesa della razza. (prin_ cipio contenuto già nella lex Julin de maritandis ordinibus Dig.38-I-37). Ciò posto il premio viene accordato anche se uno dei due figli, siasi reso defunto, prima della aper_ tura della successione. La legge non guarda al risultato dell'azione del nucleo famigliare, rispetto alla successio_ ne: rieno due i figli presenti al momento della delazione dell'eredità, o uno solo, sieno essi o no legittimi e natu_ rali, ciò che importa è che il nucleo famigliare abbia di_ mostrato - prima che una successione venisse aperta tra di esso- di voler cooperare alla perpetuazione della razza. Eppertanto i premorti sono computati tutti senza distinzio_ ne di sorta sieno essi nati vivi , sieno essi nati non vi_ tali. E' il caso di ricordare a questo proposito il noto insegnamento di ermenautica legale: ubi lex non distingui_

ci nec nos distinguere debemus. Altrimenti la legge dovreb_
be venir interpretata come se facesse dipendere il benefi_
cio dal risultato utile della condotta del gruppo famiglia_
re, rapportato al momento della successione. Il che sareb_
be contrario allo spirito etico della norma ed alla stessa
sua lettera, che include del beneficio anche i premorti.
Che alcuno dei membri della famiglia sia morto appena dopo
concetto, o alcuni anni dopo esser nato, ciò non ha rilevan_
za agli effetti della successione, postochè dal beneficio
non sono esclusi i premorti. Da tutto questo che si è det_
to risulta che ogni ricorso ai principi ~~xxxx~~ ed alle rego_
le successorie in ispecie alla disciplina sulla capacità
giuridica, sarebbe inammissibile: cessante ratione legis ces_
sat eia dispositio. Lo scopo della esenzione è intonato ai
principi demografici e diretto a spronare i nuclei famiglia_
ri. Nè varrebbe obbiettare che la prova nel caso di sem_
plice concepimento o di concepimento non riuscito sarebbe
assai difficile. Questo non ha a che fare col beneficio e
con l'esistenza del diritto ma appartiene ad un tema affat_
to diverso. Nel caso concreto il parto era a termine ,come
s'è detto. Essendo trascorso oltre un trentennio non è sta_
to possibile avere dagli uffici comunali un estratto dei re_
gistri dell'epoca; comunque gli interessati hanno presenta_
to un certificato di un medico condotto del Comune, perso_
na rispettabilissima sotto ogni riguardo, che potrebbe ve_

Avv. Giacinto Cremonesi
Corso Umberto I., 11
Cremona
Telefoni { Studio: 10-06 / Abitaz: 13-60

Cremona I4-9-I932

Caro Bonomi,

ROSSI= D' UBALDO= LA VITTORIA- di ritorno dalle ferie ricevo una comunicazione dal_ l'avv. Giusto Arcangeli via Condotti 33, Roma, che mi annuncia la sentenza della Cor_ te d'Appello, la quale non fa in **sostanza** che confermare il suo precedente giudicato sanzionato dalla Cassazione. Non conosco la motivazione della sentenza della Cassazio_ ne, la quale in sostanza mi dirà che quando c'è di mezzo un assicuratore si può offendere bianco e nero nello stesso tempo. Non mi meraviglio di questa diffidenza verso gli assicuratori perchè purtroppo gli assicuratori spesso se la meritano. Ma non bisogne_ rebbe dimenticare che vi sono anche degli assicurati poco corretti. La Corte d'Appel_ lo accoglie però in parte le mie conclusioni e cioè compensa le spese tra la compa_ gnia e la Rossi (s'intende di tutti i giudizi) e nomina il perito per valutare la in_ fermità del d'Ubaldo, ma poi condanna la Compagnia a rifondere allo chauffeur d'Ubal(do le spese del procedimento. A tutt'oggi non mi è stata notificata copia. Comunque sarebbe opportuno che tu che hai visto la causa in Cassazione iniziassi le pratiche per liquidare e sistemare questa faccenda. Il chauffeur è assicurato in caso di in_ validità per la somma di L.20.000, e cioè un tanto per cento su detta somma a secon_ da del grado dell'invalidità, che se totale, sarebbe della stessa somma. Tale incari_ co non posso dare all'avv . Arcangeli perchè s'è trovato in questi ultimi tempi a

rappresentare, in conflitto con la Società, ~~[illegible]~~ un terzo in causa con questa. E' un po' astiosetto però sa il suo conto. Egli dice che la Società non avrebbe dovuto far causa, ma si dimentica di averla sostenuta nelle due prime proposizioni nelle quali il tribunale aveva sancito il principio, che la denuncia dell'infortunio va fatta in sostanza a discrezione dell'assicurato.

PRATICA PERSONALE- ed ora una cosa personale e cioè un piacere. Non te ne ho parlato prima per non disturbarti. Da tempo ero nel ruolo dei curatori ma un anno fa insieme con altri colleghi sono stato defenestrato non xso.....perchè. Il Consiglio di Stato ha annullato la decisione della commissione, ma ora si deve procedere ad un nuovo ruolo. Questo dovrebbe essere fatto senz'altro in ottobre. Io sono in lista ma è chiaro che saranno eletti coloro che avranno appoggi personali. Non ho voluto nè voglio rivolgermi ad alcuno perchè non credo di poter essere escluso da una lista nella quale ci sono professionisti che valgono non più di me; se non altro io ho l'anzianità. Ma è inutile che ti dica che anzianità e competenza sono una gran bella cosa, ma se un aiuto potrai darmi, tu potendolo senza però disturbarti troppo sotto molti aspetti, te ne sarò grato. Tu conosci i componenti la Commissione o perchè se non erro devi averne già avuto i nomi parecchio tempo fa dal buon Rossi di Isola Dovarese. Se qualcosa potrai fare per me, vedi di farlo anche pel mio amico rag. Ferruccio Faticati che è nelle stesse condizioni. Abbiti intanto i miei più cordiali saluti

[illegible]

Avv. Giacinto Cremonesi
Corso Umberto I., 11
Cremona

Telefoni { Studio: 15-06
Abitaz.: 13-60

Cremona 23-9-1932

Caro Bonomi,

mi sono espresso male: il ricorso fu fatto contro la formazione del pre_
cedente elenco dal quale sono stato escluso io ed altri colleghi perchè ultimi in....
...graduatoria. Il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso, ma poi è intervenuta
una nuova legge, o meglio una nuova disposizione in base alla quale si devono forma_
re nuovi elenchi per il prossimo ottobre. In questo interregno fra il vecchio elenco
ed il nuovo il Presidente del Tribunale è stato autorizzato a dare incarichi anche a
coloro che erano stati esclusi dal vecchio elenco gravato poi con ricorso al Consiglio
di Stato, e così io pure ho avuto qualche cosa. Il ricorso quindi e la decisione rela
tiva del Consiglio di Stato non hanno nulla a che vedere con l'elenco che tu mi dici
è stato ora compilato. I posti assegnati erano trenta: non so se io sono stato compre_
so nei trenta: credo di no data la provata mia insufficienza intellettuale e morale!
Comunque sembra che, almenora stare ad un comunicato di ieri, il Ministero di Grazia
e giustizia intenda allargare il numero dei posti od anche rivedere l'operato delle
Commissioni. Parrebbe dunque che si voglia riparare a qualche errore. Favorisci quindi
informarti per sapere quale posto io e il reg.

Ferruccio Faticati occupiamo nella lista. Io sono anziano di professione, sono parec_
chi a ni che sono stati iscritto nei curatori, sono iscritto nell'albo di Cassazione
ed ho qualche pubblicazione sulle riviste giuridiche: : sono quindi iinsufficente.

Saluti cordiali

tuo

NB- Per la pratica Rossi D'Ubaldo se ti occorre copia della sentenza te la manderò-

Avv. Giacinto Cremonesi
Corso Umberto I., 11
Cremona
Telefoni { Studio: 16-06 / Abitaz.: 13-60

Cremona 27-IO-1932

Caro Bonomi,

ROSSI-DA UBALDO- spero che ti tratterrai in Roma e quindi potrò essere più facilmente a contatto per le pratiche che ti ho affidate o da affidarsi. Quanto alla Rossi la Corte d'Appello ha nominato il perito perchè stabilisca il grado dell'invalidità temporanea e permanante conseguita dal d'Ubaldo. Reputo quindi che sia più opportuno prima di fare qualsiasi passo sorvegliare il perito acciocchè si comporti coscienziosamente. Infrattanto sarebbe utile conoscere il testo della sentenza della Corte di Cassazione. Puoi mica procurarti una copia semplice ? Mi occorre anche averil fascicolo per le deduzioni che devo fare alla Corte di merito. Vedi di farmelo tenere a mezzo plico postale.

PRATICA MIA PERSONALE- Quello che mi occorre è di sapere, a titolo di curiosità, quale posto io occupo e l'amico che ti ho raccomandato. Credo che sarò tra gli ultimi per manifesta incapacità..... A buon conto è opportuno che io sappia, specialmente di fronte al nuovo allargamento del numero dei curatori, se sarò escluso. Come mi pare di averti scritto, la precedente sentenza del Consiglio di Stato che annullava le decisioni del Consiglio Provinciale dell'Economia per soverchia parzialità non ha più niente a che fare con la formazione del nuovo elenco, rispetto al quale siamo tutti restituiti in integrum. Quindi per ora non dovresti farmi che la cortesia di darmi la notizia del mio posto in graduatoria, anche perchè nulla da fare. Saluti cordialissimi

Avv. Giacinto Cremonesi
Corso Umberto I., 11
Cremona

Telefoni { Studio: 15-06 / Abitaz: 15-60

Cremona 6-II-1932

Caro Bonomi

ROSSI-D' UBALDO- In questa pratica stante la tua assenza da Roma, ho dovuto sospende_re per il momento le trattative di accomodamento. Controparte ci ha poi citati pel giu_ramento del perito che è il dott. prof.comm. Paolo Mariconda, via Luigi Luzzatti 20-A. Ho disposto perchèx un dottore di Roma, che è xxx continuamente a contatto col sig. Gino Capinera ,gerente della Società, sorvegli il lavoro del perito. Detto dottore ha in mano copia della sentenza. E' opportuno ora più che altro sorvegliare che il perito faccia le cose secondo giustizia ed onestà. Però si potrebbe già cominciare ad avviare trattative di accomodamento anche per le spese legali per le quali la Corte, dopo aver compensate le spese tra la xxxxxx Rossi e la Società, tra il d'Ubaldo e la Rossi, non ha preso ancora una decisione. Ti consiglierei di telefonare al sig. Capinera per con_certare con lui quello che tu potresti fare. Ho appreso con piacere la notizia che sei assistito da un procuratore; favorisci avvertirne anche il sig. Capinera. ~~T~~

Tempo fa ti scrissi per i curatori,pei quali si sta riesaminando di bel nuovo la lista. Ti indico qui appresso i nomi dei Componenti la commissione acciocchè tu veda se puoi fare qualche cosa per me e per il rag. Ferruccio Paticati e darmi le eventuali notizie.

S.E. Dobelli Guglielmo,,pres.Cass.- Ferri comm. Gian Battista cons.Cass; Coco comm. Nicola cons.cass; Bavilaqua gr.Uff.Dott.Camillo,cons.d'appello; Vecchini Aldo avv. in

Roma ; Dini dott. Arnaldo esercento ec. eComm. Milano; Bellavista comm. Regolo, rag. In Roma- Il Presidente della Commissione è S.E. Dobelli.

Cordiali saluti

N.B.avevo appena terminata la lettera quando mi é arrivato una lettera dell'avv.Giusto Arcangeli(Via Condotti 33)il quale mi avverte che il Proff. Mariconda che é disposto a far le cose secondo rettitudine,si propone esso di avviare a suo tempo pratiche di accomodamento.Gli é però necessario avere il fascicolo s'intende anche quello presentato in Cassazione.Favorisci quindi farlo tenere all'Avv.Arcangeli anzichè a me.Me invece favorirai mandare copia semlice della sentenza della Cassazione.

senza copia

Roma, 1° dicembre 1952

Caro Cremonesi,

Io sono in grande ritardo nel rispondere alla tua ultima lettera. Credo però che la "Vittoria" ti abbia già informato avere io prontamente inviato all'avv. Arcangeli ~~i~~ ~~di~~ tanto il fascicolo che era preso di me, quanto quello che era stato depositato nella cancelleria della Cassazione.

Per la tua eventuale inclusione nell'elenco degli amministratori giudiziari non ho ancora potuto avere notizie precise. Quelle che fanno circolare i cosidetti "bene informati" non sono attendibili;

D'altra parte i commissari fanno i misteriosi avendo promesso la maggiore riservatezza. Io ho incaricato un funzionario del Ministero di assumere notizie presso la Segreteria generale delle varie Commissioni. Ma a tutt'oggi non mi ha potuto fornire notizie sicure.

Ti saluto cordialmente

tuo aff.

Avv. Giacinto Cremonesi

Corso Umberto I° N. 11 Cremona